



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 26 ottobre 2019

Il regime delle perdite IRES

La norma è contenuta nell'articolo 84 del TUIR.

I **soggetti IRES** (*società di capitali, enti commerciali, stabili organizzazioni di imprese non residenti*) possono utilizzare la perdita di un periodo d'imposta precedente in riduzione del reddito **senza alcun limite di tempo** ma in misura **non superiore all'80% del reddito imponibile** e *"per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare"*.

RICORDA: **Le perdite dei primi tre periodi di imposta sono compensabili al 100% senza limiti di tempo** se si riferiscono ad una nuova attività produttiva (non nel caso di acquisto o affitto d'azienda o derivati da operazioni straordinarie).

Le perdite derivanti da esercizi precedenti sono **liberamente utilizzabili** senza alcun vincolo di priorità (così l'AE nella circolare 25/2012).

Chiariamo con un esempio.

La società OMEGA presenta perdite nei **primi tre esercizi per € 50.000,00**, perdite nel **quarto esercizio per 70.000,00**. Finalmente, il quinto esercizio vanta un **reddito imponibile pari a € 90.000,00**. Essa potrà:

- compensare l'intero importo dei primi tre esercizi per € 50.000,00 conservando un reddito residuo pari a € 40.000,00 compensabile a sua volta interamente tenendo conto che il limite dell'80% va calcolato **"sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta"**. Le perdite residue saranno dunque pari a € 30.000,00 tutte ascendenti al quarto periodo d'imposta;
- compensare dapprima l'80% del reddito imponibile con le perdite del quarto periodo d'imposta, dunque utilizzare tutti i 70.000,00 euro ed azzerare i successivi 20.000,00 con parte delle perdite derivanti dai primi tre esercizi. Le perdite residue saranno dunque pari a € 30.000,00 ma ancora tutte compensabili al 100%.